



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

L'Aquila E - MAIL: municipio@luco.it Tel. 0863/1855142

AVVISO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

- Annualità 2021-

La legge n. 431/98 ha istituito un fondo per la **concessione di contributi** per il **pagamento dei canoni di locazione** dovuti ai conduttori di immobili ad uso abitativo.

I REQUISITI INDISPENSABILI PER L'ACCESSO a detto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione RIFERITI ALL'ANNO 2021 come da nota della Giunta Regionale Prot. N. RA/407042 del 19.10.2021 sono i seguenti:

- Cittadinanza italiana
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
- Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- residenza nel Comune in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Sono altresì esclusi dai contributi:

- i soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
- chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta dall'attestazione ISEE;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

Limiti di reddito:

Fascia A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

Fascia B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre, se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 7.6.1999 l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento"

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art. 11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Lo stesso decreto conferma l'ampliamento dei beneficiari del Fondo (art.1 c.4 del D.M. 12.08.2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a 35.000 €.

La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID - 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

GLI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE, DEVONO PRESENTARE AL COMUNE **ENTRO IL 31 GENNAIO 2022** RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CARTA SEMPLICE, PER L'ANNO 2021 UTILIZZANDO LA DOMANDA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA E SCARICABILE DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE www.comune.lucodeimarsi.aq.it o disponibile presso gli uffici comunali.

Luco dei Marsi, il 23/11/2021.